

7.5. *Il riordino e la semplificazione delle fonti normative*

Il tema della semplificazione e del riordino normativo è il cardine di ogni discorso in materia di qualità della regolazione: le riflessioni iniziali in tema di crisi della legge, partivano tutte da una costante premessa di fondo, una normazione disordinata eccessiva e ipertrofica e la prima risposta che, tralasciando le tecniche di redazione tipiche del drafting formale, getta un ponte verso uno studio sostanziale della scienza della legislazione è il c.d. "riordono normativo", inteso nel senso di derogolazione, delegificazione e codificazione del diritto esistente.

La letteratura in materia è sterminata e i contributi dottrinale analizzano in modo approfondito le patologie del sistema alla ricerca delle diverse forme di intervento auspicabili ed in relazione al mutato quadro della tipologia delle fonti normative.

Le opere che qui si propongono non costituiscono che una piccola parte dei risultati scientifici sul tema, in questa sede ci si propone soltanto di offrire qualche spunto di riflessione circa le tappe fondamentali raggiunte verso una razionalizzazione normativa.

L'ordinamento italiano ha subito, a partire dal primo dopoguerra, ed in misura sempre maggiore dopo il secondo un processo di moltiplicazione dei testi normativi e di frammentazione della legislazione. Un processo riguardante sia settori tradizionalmente codificati, come il diritto privato, sia settori privi di codice, come il diritto amministrativo.

In Italia il codice civile, nato come sede di disciplina dei rapporti privati, come presidio dei diritti civili e come "costituzione economica"¹; ha dovuto mettere in discussione la sua centralità a causa della progressiva introduzione di "leggi speciali", che hanno sottratto intere materie (dal divorzio alle locazioni, dal rapporto di lavoro al fallimento, dai contratti bancari all'intermediazione finanziaria in genere) alla disciplina codicistica, ponendosi come "microsistemi" ispirati a principi propri²; il codice, da sede della disciplina generale, è diventato sede di una disciplina residuale e semplicemente parziale, mentre conserva la sua centralità solo per alcuni aspetti generalissimi, come la disciplina delle obbligazioni e la tutela dei diritti.

La situazione non è diversa per il codice penale, dove i principi dettati dal codice penale in materia di responsabilità e di irrogazione della pena rimangono generalmente applicabili, ma le discipline extracodicistiche rispondono a logiche proprie, anche nella quantificazione delle pene³.

La moltiplicazione dei testi normativi, invece, caratterizza soprattutto il diritto amministrativo, dove l'idea di una codificazione di settore, pur auspicata autorevolmente a partire da Rocco e Meucci sul finire del XIX secolo⁴, non è mai riuscita a decollare, per cui i principi

¹ V. al riguardo CASSESE, *La nuova costituzione economica*, Roma-Bari, 1995, p. 14; più in generale, AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960, p. 37 ss. Sull'unificazione legislativa v. N. RAPONI, *L'unificazione legislativa e amministrativa dello Stato*, in *Il Parlamento italiano 1861-1988*, II - 1866-1869. *La Costruzione dello Stato*, p. 87 ss.

² N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1989, p. 22 ss.; v. anche, dello stesso a., *Consolidazioni e codificazioni delle leggi civili*, in *Scritti in onore di Luigi Mengoni*, Milano, 1995, I, p. 557; contrario all'idea del declino della codificazione è SACCO, *Codificare: modo superato di legiferare?*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, p. 117; sul rapporto tra diritto comune e diritti speciali v. anche ASCARELLI, *La funzione del diritto speciale e le trasformazioni del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 1934, I, p. 1; Per una ricostruzione del dibattito nella scienza privatistica, v. AZZARITI, *Codificazione e sistema giuridico*, in *Pol. dir.*, 1982, p. 542 ss.; più recentemente, SCHLESINGER, *Codice civile e sistema civilistico: il nucleo codicistico ed i suoi satelliti*, in *Il Codice civile. Convegno del cinquantenario dedicato a Francesco Santoro Passarelli*, Roma, 1994, p. 231; CASTRONOVO, *Decodificazione. Delegificazione. Ricodificazione*, in *I cinquant'anni del Codice Civile. Atti del Convegno di Milano. 4-6 giugno 1992*, Milano, 1993, II, p. 475

³ Nella relazione che accompagna lo schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale, redatto dall'apposita Commissione ministeriale, tra i "principi di codificazione" è affermato che "l'obiettivo di fare del codice il centro del sistema penale è di ridurre correlativamente il peso della legislazione speciale" (in *Doc. giust.*, n. 3/1992, 306). Sull'intenso dibattito stimolato, nella dottrina penalistica, dalla prospettiva di un nuovo codice penale, v. FIANDACA, *Relazione introduttiva*, in *Valore e principi della codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola e francese a confronto*, Padova, 1995, p. 15; PALAZZO, *Certeza del diritto e codificazione penale*, in *Pol. dir.*, 1993, p. 365.

⁴ L'idea della codificazione del diritto amministrativo, peraltro, fu oggetto di dibattito già nel secolo scorso: v. tra gli altri Rocco, *Corso di diritto amministrativo*, Napoli, 1850, I, p. 37 s.; MEUCCI, *Istituzioni di diritto amministrativo*, Torino,

fondamentali risultano tutt'ora di prevalente ricostruzione giurisprudenziale. Parallelamente occorre osservare come sia soprattutto la legislazione amministrativa ad intensificarsi e a risentire maggiormente della pluralità di fonti normative⁵.

All'incremento della legislazione amministrativa è legato il più vistoso fenomeno dell'ordinamento normativo italiano, quello dell'inflazione normativa: essa si presenta soprattutto come inflazione legislativa, dovuta al ricorso alla legge anche quando sarebbe preferibile l'uso del regolamento.

Tra le cause del fenomeno va segnalata innanzitutto la fuga dalle responsabilità dei burocrati, che ricorrono alla legge per evitare di adottare le decisioni in prima persona e in secondo luogo la tendenza da parte delle singole amministrazioni ricorrere alla legge per superare le resistenze di altre amministrazioni. La legge diventa così uno strumento di affermazione di un interesse sugli altri, piuttosto che un contemperamento di interessi diversi e contribuisce a determinare un disordinato aumento della legislazione, che si alimenta da sé in un circolo vizioso⁶.

Questo stato di incertezza e confusione nel sistema delle fonti ha, com'è noto, destato l'attenzione di giuristi, tecnici ed esperti del settore che, dalla seconda metà del secolo scorso, hanno contribuito allo studio delle patologie del sistema inquadrando le possibili soluzioni in una tripartizione di interventi di razionalizzazione: la deregolamentazione, la delegificazione e la codificazione.⁷

Con l'espressione deregolamentazione ci riferisce alla tendenza da anni auspicata al progressivo arretramento dello stato come soggetto regolatore della vita sociale.

Martines già nel 1987 definiva la "deregulation" come la "dismissione della disciplina di una determinata materia ad opera delle fonti legali", in questo senso la deregolamentazione presuppone una rinuncia, da parte dello Stato alla disciplina di determinate attività "in quanto ritenute non più meritevoli di interesse da parte dell'ordinamento"⁸.

E' il principio, costituzionalizzato nel 2001, con la riforma del Titolo V, della c.d. "Sussidiarietà orizzontale". Si tratta dell'affidamento alla sfera di autonomia privata di un "potere normativo" per specifici ambiti di competenza, realizzando così non un mutamento della "fonte" delle regole pubbliche, ma una loro drastica riduzione.

La delegificazione al contrario, comporta un vero e proprio trasferimento della funzione normativa dalla competenza degli organi legislativi ad altre sedi.

E' interessante notare come il dibattito sulla delegificazione si sia inserito fra i discorsi più accesi in tema di qualità della legislazione già dagli anni '60, quando lo Stato sociale interventista e attore della vita economica del Paese aveva contribuito all'aumento esponenziale dei livelli di produzione legislativa. Né si può tralasciare la realistica ricostruzione di Pizzorusso che nel 1985 collegava il fenomeno della delegificazione al problema della democrazia rappresentativa in Italia. Secondo l'autorevole giurista la dequalificazione delle materie regolate dalla legge in discipline a carattere secondario comporterebbero prima di tutto una menomazione delle funzioni parlamentari a vantaggio dei poteri dell'esecutivo, determinando una pericolosa esclusione delle minoranze dalle decisioni più rilevanti della vita sociale, in considerazione della c.d. "conventio ad excludendum",

1898, p. 20 s.; a sostegno dell'idea, v. BROCCOLI, *La codificazione del diritto amministrativo*, Napoli, 1933. In Francia, i primi tentativi di codificazione del diritto amministrativo sono quelli compiuti nel 1808 da L.F.R. PORTIEZ DE L' OISE (*Cours de législation administrative dans l'ordre correspondant à l'harmonie du corps social*, Paris) e tra il 1808 e il 1812 da J.-Ch. BONNIN (*Principes d'administration publique* ³, Paris, 1812); nella scienza giuridica francese, il relativo dibattito non si è mai spento: v. G.VEDEL, *Le droit administratif peut-il être indéfiniment jurisprudentiel?*, in *Études et documents Conseil d'État*, 1979-1980, n. 31, p. 31.

⁵ Sui problemi legati al ruolo delle amministrazioni nel processo legislativo, v., per tutti, PETROCCHI, *L'amministrazione legislative*, ora in *L'amministrazione pubblica in Italia*, a cura di Cassese, Bologna, 1976, p. 245.

⁶ V. al riguardo D' AURIA, *La "funzione legislativa" dell'amministrazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1995, p. 723 ss.

⁷ Si tratta di singoli aspetti dell' unico processo di riordino della normazione. Da un lato, infatti, prima di codificare il materiale legislativo è necessario riportarlo alla sua giusta dimensione; dall'altro, la presenza di un codice, con il suo sistema ed i suoi principi, può rendere il legislatore più parsimonioso e quindi prevenire processi di rilegificazione.

⁸ T. MARTINES, *Delegificazione e fonti del diritto*, *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia*, Milano, 1987, p 865

che di fatto limitava la possibilità della minoranza di costituire una reale alternativa alla maggioranza.⁹

Oggi il problema rappresentativo è da questo punto di vista superato e l'impostazione maggioritaria dei sistemi elettorali di questi ultimi anni ha di fatto sostanzialmente superato quella che Pizzorusso definiva "centralità del Parlamento" per cui anche nelle due Camere è spesso difficile trovare maggioranze occasionali che non rispecchino gli orientamenti politici delle due grandi coalizioni, il bipartismo se da un lato rende più difficile il ruolo delle opposizioni anche nel procedimento legislativo parlamentare, dall'altro facilita la c.d. "democrazia dell'alternanza" intrinsecamente esclusa negli anni della Guerra Fredda.

Per inevitabili ragioni di sintesi non è dato offrire, in questa sede, una panoramica dettagliata dei maggiori dibattiti dottrinali sorti in tema di delegificazione, ci si limita, pertanto, ad un rapido cenno circa la tanto controversa questione della legittimità costituzionale dell'art. 17, II c. della Legge n. 400 del 1988, rinviando contestualmente all'approfondimento bibliografico di seguito riportato.

Questo articolo, com'è noto, prevede la possibilità per il Parlamento di autorizzare il Governo a disciplinare intere materie" non coperte da riserva assoluta di legge", dopo aver steso un catalogo di "norme generali regolatrici". Il Parlamento deve altresì disporre con strumento legislativo, l'abrogazione di tutte le norme previgenti, con effetto decorrente dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari. E' prevista, pertanto, un'attività regolamentare praeter legem, quale strumento delegificativo, che opera in una sorta di effetto combinato con la legge autorizzante.¹⁰

La qualificazione praeter legem del regolamento si giustificherebbe dal fatto che questo occuperebbe lo spazio giuridico reso vuoto dalla legge abrogativa. Questa ricostruzione tuttavia, ha destato numerose perplessità tanto che si è sostenuta l'incostituzionalità dell'art. 17 c. II, in quanto non risulterebbe sufficiente una legge ordinaria a scardinare il principio della legalità o comunque a ridisciplinare le norme sulla potestà regolamentare-delegificativa, ex artt. 70, 76 e 77 Cost¹¹.

Nonostante i dubbi a livello teorico e dogmatico il sistema della delegificazione è stato in seguito universalmente riconosciuto dalla dottrina come unico efficace rimedio contro il disordine normativo¹². Il riordino della normazione, tuttavia, non è mai stato al centro dell'agenda politica. Non sono mancate, da parte dei vari governi, enunciazioni programmatiche sull'opportunità di delegificare e consolidare la disciplina dei diversi settori, ma nonostante le indicazioni di apposite commissioni di studio¹³ le misure di delegificazione e quelle di legificazione tendono ad equilibrarsi.

In assenza di iniziative di razionalizzazione di ampio respiro, l'esigenza di ordine e di conoscenza del diritto vigente è stata soddisfatta, da un lato, con operazioni parziali di codificazione, dall'altro, con compilazioni private. Le operazioni di codificazione parziale vengono condotte attraverso testi unici: atti che raccolgono le disposizioni vigenti in una certa materia, sostituendosi a quelli in cui esse erano contenute. Si

⁹ A. PIZZORUSSO, *Delegificazione e sistema delle fonti*, *Il Foro Italiano* 1985, p. 235 ss

¹⁰ Secondo la prevalente dottrina, la norma regolamentare rappresenta il presupposto giuridico (previsto dalla legge di delega) per l'attivazione dell'effetto abrogativo della disposizione legislativa (sempre che la potestà regolamentare sia esercitata in aderenza all'oggetto della delegificazione). Sul punto, cfr. SORRENTINO, *Le fonti del diritto*, in *Manuale di diritto pubblico*, a cura di G. Amato e A. Barbera, Bologna, 1997, 194; PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1966, 355, il quale sottolinea che «la legge stessa dispone la competenza regolamentare». L'orientamento prevalente del Consiglio di Stato ritiene peraltro che debba essere la stessa Amministrazione, in sede regolamentare, (e non la legge delegificante) a compiere la ricognizione puntuale delle norme di legge abrogate (cfr. Cons. St., ad. gen., 13 aprile 1994, n. 123; 31 marzo 1994, n. 86; 24 marzo 1994, n. 49; 16 novembre 1989, n. 100).

¹¹ G. DEMURO, *La Delegificazione*, *Il foro Italiano*, 1989 pp. 356 ss.

¹² CIARLO, *Parlamento, Governo e fonti normative*, in *Dir. amm.*, 1998, 365 ss.

¹³ Va ricordata, tra le altre, la Commissione Cassese per la delegificazione, costituita nel 1983 nell'ambito della Commissione Giannini per la delegificazione e per la semplificazione dei rapporti tra Stato e cittadini (v. al riguardo *La riforma amministrativa 1918-1992. Gli studi e le proposte*, Roma, 1994, p. 91 s.).

tratta di strumenti paragonabili ai codici francesi elaborati a diritto costante, pur non facendo parte di progetto unitario di codificazione dell'intero corpo normativo statale¹⁴.

La dottrina più recente in realtà qualifica questi testi unici, come codici settoriali che non segnano un ritorno alla codice, ma confermano il compimento della decodificazione¹⁵.

Sia che si considerino leggi speciali, che leggi specializzate, i codici di settore costituiscono comunque un essenziale strumento di semplificazione normativa, razionalizzando le fonti esistenti e gettando le basi per una più matura conoscenza della normativa di riferimento.

Il processo di riordino normativo può quindi essere semplificato nelle tre attività sopradescritte della derogolamentazione, delegificazione e codificazione, si tratta di operazioni che coinvolgono in maniera diversa tutte le istituzioni democratiche, comportando ora una preminenza del Legislativo ora dell'Esecutivo ora delle Autonomie Locali, in ogni caso, tuttavia, un'efficace azione di riordino richiede il congiunto operare di tutte le istituzioni pubbliche, per la già accennata complementarietà delle diverse iniziative di semplificazione.

Cooperazione interistituzionale e coordinamento interno ai centri di produzione normativa diventano quindi, momenti fondamentali per ogni politica di semplificazione, nella consapevolezza della centralità che la fase collaborativa assume in ogni iniziativa di razionalizzazione normativa.

¹⁴ Sulla codificazione francese si rinvia, in assenza di altri studi in italiano, a MATTARELLA, *La codificazione del diritto: riflessioni sull'esperienza francese contemporanea*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1993, p. 1035. In francese, v., oltre al rapporto annuale della *Commission supérieure de codification*, pubblicato sul *Journal Officiel*, M. SUEL, *Essai sur la codification à droit constant*, Paris, 1993; M. ROCARD-G. BRAIBANT, *La relance de la codification*, in *Revue française de droit administratif*, 6, 1990, pp. 303 ss.

¹⁵ N. Irti, Relazione al convegno "Codificazione, semplificazione e qualità delle regole", 17 marzo 2005, Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza.

- AA.VV., *Codificazione del diritto e ordinamento costituzionale*, a cura di P. Costanzo. Jovine editore, 1999.
- AA.VV., *Costituzione e legislazione agraria*, a cura di A. Germanò, (con contributi di Carlassare, Carrozza, Cheti, Costato, Irti, Pizzorusso, Sorrentino, Vitucci), Milano 1988
- AA.VV., *Deregulation: la deregolamentazione amministrativa e legislativa*, a cura di S. Cassese e E. Gerelli, Milano, 1985.
- AA.VV., *Studi per il centenario dell'unificazione legislativa italiana 1865-1965*, Firenze, 1968.
- A. AQUARONE, *L'unificazione e legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960;
- M. AINIS, *Il coordinamento dei testi legislativi*, *Giur. cost.*, 1993.
- G. ALPA, *Per la revisione del codice civile*, *Giur. it.*, 1992.
- M. AMENDOLA, *La semplificazione della legislazione amministrativa*, in AA.VV., *Problemi della pubblica amministrazione*, Bologna, 1958, vol. I;
- V. ANGIOLLINI, *Testo unico*, *Enc. dir.*, Milano, 1992.
- M. ANNESI, *La semplificazione ed il riordino della normativa d'intervento nelle aree depresse. Codificazione o testo unico?*, *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, 2003, pp. 489-502
- P. AQUILANTI, *Il riordino normativo: tempi, problemi, prospettive*, *Foro italiano*, 2000 p. 5.
- G. ARENA *Semplificazione normativa : un'esperienza ed alcune riflessioni* , *Studi in onore di Umberto Pototschnig* , Milano, 2002, pp. 21-47.
- G. AZZARITI, *Codificazione e sistema giuridico*, *Pol. dir.*, 1982.
- G. BACCIARDI *Politiche e strumenti della semplificazione* , *Prime note*, *Suppl. al n. 6 (giugno 2002)*, 2002, pp. 1-184
- A. BALDASSARRI, *L'età della ricodificazione? (Codice civile e leggi speciali nelle massime della giurisprudenza dal 1982 al 1990)*, *Contratto impresa*, 1992.
- A. BARBERA, *Appunti sulla « delegificazione »*, *Pol. dir.*, 1988.
- P. BARILE, *Sulla delegificazione*, *Rass. parlam.*, 1969.
- O. BEI *Le strutture ausiliarie dei poteri normativi nello svolgimento dei metodi della legislazione* , *Rassegna parlamentare*, 2001, pp. 733-757
- F. BERTOLINI, *Corte costituzionale e trasferimento della questione di legittimità fra valore ricognitivo e valore innovativo dei testi unici legislativi Osservazione a ord. C. Cost. 30 gennaio 2002, n. 11* , *Giurisprudenza costituzionale*, 2002, pp. 75-83
- R. BETTINI *Leggi regionali : ricerche empiriche e prospettive di razionalizzazione della progettazione legislativa* , *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, 1983, pp. 123-131.

- R. BETTINI, *Politiche organizzative e politiche di intervento nel rapporto legislazione/burocrazia : il caso della Regione Toscana* , *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, 1984, pp. 67-198.
- D. BONI, *"Legiferare meglio 1998": una recente comunicazione in materia di semplificazione e codificazione del diritto comunitario*, *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1999, pp. 374-379
- G. BRUNELLI, *Testi unici « interferenti» con norme comunitarie: problemi di struttura, efficacia e sindacabilità*, *Giur. cost.*, 1992.
- CAMERA DEI DEPUTATI *Servizio drafting valutazione delle leggi e codificazione in Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna*, Roma, 1997, p. 128.
- D. CAMPAGNA, *Il coordinamento legislativo attraverso i testi unici*, *Rassegna parl.*, 1991.
- D. CAMPAGNA, *Testi unici e semplificazione dei sistemi normativi*, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1986.
- P. CARETTI, M. MORISI *Parlamento e legislazione delegata : il caso della Commissione bicamerale per l'attuazione della legge n. 59* , *Annuario 2000 Associazione italiana dei costituzionalisti*. - Padova, 2001, pp. 175-212
- L. CARLASSARE, *Osservazioni in tema di coordinamento*, *Giur. it.*, 1961.
- L. CARLASSARE, *Sulla natura giuridica dei testi unici*, *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1961.
- M. CARLI, *Testi unici e divieto di abrogazione tacita*, *Intervento al convegno sul tema: "Il ruolo del Consiglio Regionale nei nuovi statuti"*, Bologna, 30 settembre 2002 , *Istituzioni del federalismo*, 2002, pp. 1033-1035.
- P. CARNEVALE, *Codificazione legislativa e normazione secondaria del nuovo modello di semplificazione delineato dalla legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione per il 2001)* , *Diritto e società*, 2005, pp. 561-594
- B. CAROVITA - M. LUCIANI, *La ridefinizione del sistema delle fonti: note e materiali*, *Pol. dir.*, 1986.
CARUSO, *Tecnica legislativa e delegificazione*, *Funzione amministrativa*, 1985.
- V. CASAMASSIMA *Recenti esperienze e nuove prospettive in materia di semplificazione e riordino normativo* , *Diritto pubblico*, 2003, pp. 53-112.
- CASSETTA, *Testi unici e delegazione legislativa*, *Giur. it.*, 1958.
- S. CASSESE, *La modernizzazione delle leggi*, *Quad. giust.*, 1985.
- G. CATALDI, *Le legislazioni speciali. Principi generali*, Bologna, 1956
- C. CASTRONOVO, *Decodificazione, delegificazione, ricodificazione*, *Jus*, 1993.
- CECCHETTI, *La codificazione delle leggi: art. 92, La Commissione parlamentare per le riforme costituzionali nella XIII legislatura. Cronaca dei lavori e analisi dei risultati*, a cura di V. Atripaldi e R. Bifulco, Torino 1998.

- V. CERULLI IRELLI *Legislazione delegata e delegificazione*, *Annuario 2000 / Associazione italiana dei costituzionalisti*, Padova 2001, pp. 149-174
- A. A. CERVATI, *Delegificazione*, *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1997.
Cheli, *Testo unico*, *Noviss. dig. it.*, Torino, 1973.
- P. CIPOLLA, *L'art. 93 d.lg. n. 113 del 2002 e la rilevanza ermeneutica delle norme abrogate dei testi unici non innovativi* *Nota a Cass. sez. IV pen 2 agosto 2003, n. 34897*, *Cassazione penale*, 2004, pp. 918-921.
- F. COCOZZA *La delegificazione: modello legislativo, attuazione*, Napoli, 2003, p. 198.
- F. COCOZZA, *La delegificazione. Modello legislativo. Attuazione*, Napoli, 1996.
Colacito, *La delegificazione tra realtà e teorie*, *Riv. Giur. lav.*, 1987.
- M. COSSUTTA, *Governabilità e delegificazione. Alcune riflessioni sulla esperienza politico-costituzionale italiana*, *Atti Conv. quarant'anni Costituzione*, Trieste, 1988.
- G. D'ANGELO, *Edilizia ed espropri: testi unici e semplificazioni complicate*, *Rivista giuridica dell'edilizia*, 2002, pp. 115-122.
- A. R. DE DOMINICIS *Questioni preliminari ai testi unici innovativi tra disposizioni transitorie ed abrogazioni esplicite*, *Giurisprudenza italiana*, 2003, pp. 397-400
- M. DE GIORGI, G. SAVINI, *La legge annuale di semplificazione: il nuovo modello di codificazione*, *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, 2003, pp. 2451-2468
- R. DE LISO, *La delegificazione: problemi e prospettive*, *Dem. dir.*, 1986.
- F. DE RENZO, *Testare il testo unico*, AA.VV., *Il diritto all'informazione in Italia*, a cura di E. Zuanelli, *Istituto Poligrafico*, Roma, 1990.
- D'ELIA, *I testi unici « governativo-legislativi» e il paradosso dei principi e criteri direttivi ricavabili per « implicito »*, *Giur. cost.*, 1998, pp. 2563 ss.
- G. DEMURO, *La delegificazione*, *Foro it.*, 1989, pp. 355 ss.
- G. DEMURO, *La delegificazione: casi e modelli*, Torino 1995.
- G. DEMURO, *Le tecniche e gli strumenti utilizzati per attuare la delegificazione*, *Il potere regolamentare nell'amministrazione centrale*, a cura di U. De Siervo, Bologna, 1992, pp. 190 ss.
- V. DI CIOLO, *Il riordino e il consolidamento della legislazione italiana nella XIII legislatura. Note preliminari*, *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2001, pp. 39-65.
- V. DI CIOLO, *Il riordino e il consolidamento della legislazione italiana nella XIII Legislatura*, *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2002.
- G. DI COSIMO *La proteiforme cedevolezza: il caso dei regolamenti di delegificazione nelle materie concorrenti: [nota a Corte cost. 23 luglio 2002 n. 376]*, *Le regioni*, 2003, pp. 256-275

- A. Di MARIO, *La nuova potestà regolamentare degli enti locali*, Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2002, pp. 2589-2598
- L. ELIA, *La delegificazione tra realtà e prospettive*, Tributi, 1992.
- C. ESPOSITO, *Caratteristiche essenziali (e comuni) dei testi unici delle leggi*, Giur. cost., 1961.
- C. ESPOSITO, *Testi unici*, Nuovo dig. it., Torino 1940.
- F. FERRARA, *Riforma del Parlamento e produzione delle leggi*, Dir. soc., 1983.
- F. FERRARA, *Sulla delegificazione e per la riforma del processo legislativo*, Pol.
- A. FIORITTO [a cura di] *Manuale di stile: strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche di Alfredo Fioritto* - Bologna, 1997, p. 169.
- F. FONDERICO, "La muraglia e i libri": legge delega, testi unici e codificazione del diritto ambientale *Commento a l. 15 dicembre 2004, n. 308*, Giornale di diritto amministrativo, 2005, pp. 585-597
- G. FRANCHINI, *La relazione governativa sulla delegificazione e sulla modernizzazione delle istituzioni*, Riv. trim. dir. pubbl., 1985.
- E. FRANCA, C. SCALPELLINI *La semplificazione e la partecipazione nell'attività amministrativa del settore sanitario: la semplificazione del linguaggio*, Sanità pubblica, pp. 1097-1117
- E. FRONTONI, *Spunti in tema di delegificazione: rilegificazione: e sottrazione dei regolamenti in delegificazione all'abrogazione referendaria*, in Modugno (a cura di), *Trasformazioni della funzione legislativa*, Milano, 2000.
- C. E. GALLO, *Perché no ad un testo unico di principi fondamentali nelle materie regionali*, Quaderni costituzionali, 2002, pp. 358-360
- C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia 1865-1942*, Bari, 1985.
- P. GIOCOLI NACCI, *Disordine normativo e testi unici*, Studi in onore di Luca Buttaro, Milano, 2002.
- D. IACOVELLI *I regolamenti nel disordine delle fonti*, Jus, 2004, pp. 189-236
- A. IANNUZZI *I regolamenti nella dottrina italiana tra ambiguità e sfiducia*, Diritto e società, 2004, pp. 195-235
- N. IRTI, *Il governo del movimento (a proposito di testi unici)*, Quadrim., 1987.
- N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1989.
- N. IRTI, *Movimento e istituzioni (i testi unici nel diritto privato)*, Riv. società, 1986.
- V. ITALIA, *La delegificazione*, Milano, 1992 .

- C. LAVAGNA, *La delegificazione: possibilità, forme e contenuti*, AA.VV., *Studi XX Ass. cost.*, Firenze, 1969.
- R. LIBERTINI, *La redazione dei testi normativi nell'esperienza delle regioni, iter legis*, 1996, pp. 79-82
- L. LOMBARDI VALLAURI, *Delegalizzazione, neogiuridicizzazioni, secolarizzazione*, Vita e pensiero, 1985.
- M. V. LUMETTI *Gli strumenti della semplificazione normativa*, *Rassegna Avvocatura dello Stato*, 2003 pp. 323-343.
- N. LUPO, *Dai testi unici "misti" ai codici: un nuovo strumentario per le politiche di semplificazione. Commento alla legge n. 229 del 2003*, *Studium iuris*, 2004, pp. 157-165
- N. LUPO, *Dalla legge al regolamento : lo sviluppo della potestà normativa del governo nella disciplina delle pubbliche amministrazioni*, Bologna, 2003.
- N. LUPO, *Il riordino normativo nelle leggi annuali di semplificazione*, *Iter Legis*, 2001.
- N. LUPO, *La legge di semplificazione 1998*, *Gazzetta giuridica Milano*, 1999, pp. 1 ss
- N. LUPO, *La prima legge annuale di semplificazione. Commento alla legge n. 50 del 1999*, Milano, 2000
- N. LUPO, *Quando la legge si propone di semplificare ma purtroppo non ci riesce: a proposito della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione 2005)*, *Rassegna parlamentare*, 2006, pp. 275-292
- .
- N. LUPO, *Realizzazioni e prospettive per la creazione di testi legislativi coordinati*, *Foro it.*, 1983.
- M. MALO, *I testi unici di leggi regionali*, *Le Regioni*, 1990.
- A. D. MANFREDINI, *Codici e giuristi: riflessioni di uno storico*, *Annali*, Ferrara, 1992.
- A.A. MARTINO, *La progettazione legislativa nell'ordinamento inquinato*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1977, n. 38
- T. MARTINES, *Delegificazione e fonti del diritto*, AA.VV., *Studi in onore di P.*
- B.G. MATTARELLA, *La codificazione in senso dinamico*, *Riv. trim. dir. Pubbl.*, 2001, pp. 709 ss.
- F. MAUTINO e R. Pagano, *Testi unici. La teoria e la prassi*, Milano. 1999.
- V. MAZZEI, *Funzione legislativa del Parlamento e organicità delle leggi*, in *Dem. dir.*, 1960.
- L. Mazzella, *Semplificazione e qualità delle regole*, *Funzione pubblica* pp. 9-12
- F. MODUGNO, *Analisi delle disposizioni della legge n. 400 del 1988 relative alla potestà legislativa del Governo. Considerazioni critiche*, *Scritti in onore di G. A. Guarino*, vol. III, Padova, 1998.

- F. MODUGNO, *Considerazioni sulla crisi della legge, Modugno (a cura di), Trasformazioni della funzione legislativa, II*, Milano, 2000, pp. 12 ss.
- F. MODUGNO, *Riflessioni generali sulla razionalizzazione della legislazione e sulla delegificazione Studi in onore di M. Mazziotti di Celso, II*, Padova, 1995.
- L. MONTEFERRANTE, *La semplificazione dei procedimenti amministrativi negli anni novanta tra regole formali e regole sostanziali*, *Gazzetta giuridica Milano*. 1999, pp. 67 ss.
- A. MOTILLA DE LA CALLE, *La codificacìon como tècnica de produccìon legislativa*, Modena, 1989.
- A. NATALINI, *La terza semplificazione Commento a l. 29 luglio 2003, n. 229*, *Giornale di diritto amministrativo*, 2003, pp. 1007-1012.
- P.A. CAPOTOSTI, *Problemi relativi alla definizione dei rapporti fra testi unici di leggi e disposizioni normative preesistenti*, *Giur. cost.*, 1969.
- R. PAGANO *Drafting e riordino della legislazione in Italia*, *Rassegna parlamentare*, 1994, pp. 313-343
- L. PALADIN, *Costituzione, codice e preleggi*, *Riv. dir. civ.*, 1993.
- L. PALADIN, *sub art. 76, Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca*, Bologna - Roma 1979.
- S. PANIZZA, *Testi unici di mera compilazione: sindacato di costituzionalità e dubbi sulla sopravvivenza delle disposizioni originarie ritrascritte*, *Foro it.*, 1991.
- D. PARADISI, *Novità normative - Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001 (Legge 29 luglio 2003, n. 229)*, *Disciplina del commercio e dei servizi*, 2003, pp. 883-885
- M. PASSINARI, *Delegificazione e regolamenti in materia di pubblico impiego Orientamenti giurisprudenziali e art. 17 della legge 40011988*, *Dir. soc.*, 1990.
- F. PATRONI GRIFFI, *La "fabbrica delle leggi" e la qualità della normazione in Italia Relazione all'incontro di studio organizzato dal Consiglio di Stato e dall'Istituto internazionale di scienze amministrative sul tema: "La sopranazionalità europea: posizioni soggettive e attività normativa"*, Roma, 25 febbraio 2000, *Diritto amministrativo*, 2000, pp. 97-130
- F. PATRONI GRIFFI, *La delegificazione in Italia*, *Il Consiglio di Stato*, 1998.
- F. PETRICONE (a cura di), *Recentissime dal Parlamento (pt. II) Rassegna di legislazione*, *Giurisprudenza italiana*, 2000, pp. 120-122
- F. PETRICONE, *Leggi di semplificazione della riforma amministrativa*, *Giurisprudenza italiana*, 2000, pp. 672-676
- V. PIANO MORTARI, *Codice, I, Premessa storica*, *Enc. dir.*, Milano, 1960.

- F. PIERANDREI, *Intorno alla validità dei Testi Unici relativi ad alcune imposte di fabbricazione (1957)*, *Scritti di diritto costituzionale*, Torino, 1964.
- G. PIPERITA *Semplificazione amministrativa e competenze delle regioni : ancora un intervento della Corte costituzionale in attesa dell'attuazione della riforma del titolo V Cost. : [nota a Corte cost. 23 luglio 2002 n. 376]* , *Le regioni*, 2003, pp. 275-293
- A. PIZZORUSSO, *Delegificazione e sistema delle fonti*, *Foro it.*, 1985.
- A. PIZZORUSSO, *Delegificazione*, *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1999.
- A. PIZZORUSSO, *La sottocommissione per la delegificazione: realtà e prospettive*, *Le Regioni*, 1985.
- A. PIZZORUSSO, *L'abrogazione come strumento di semplificazione del sistema normativo*, *Le regioni*, 2000.
- A. RAZZINO, *I testi unici tra codificazione e decodificazione Rielaborazione della conferenza tenuta nell'ambito del corso sulle "Tecniche legislative" per i funzionari e dirigenti della Regione Lazio, 2 maggio 2002* , *Iter legis*, 2002, pp. 11-28
- REGIONE TOSCANA - Giunta regionale *Razionalizzazione del processo di regolazione : introduzione alla valutazione economica*, *Regione Toscana*, Firenze 2000, p.131.
- G. U. RESCIGNO *Note per la costruzione di un nuovo sistema delle fonti* , *Diritto pubblico*, A. 8,n. 3 (dicembre 2002) ; pp. 767-826
- G. U. RESCIGNO, *Rilettura del codice civile (per i cinquant'anni della codificazione)*, , *Riv. dir. comm.*, 1993.
- S. RODOTÀ, *Il problema della delegificazione*, *Parlamento*, 1979.
- C. ROSSANO, *I testi unici nell'esercizio della funzione amministrativa e di quella legislativa*, *Rass. dir. pubbl.*, 1963.
- C. ROSSANO, *In tema di testi unici «autorizzati»*, *Rass. dir. pubbl.*, 1964.
- A. RUGGERI, *Riforma del titolo V, procedimento legislativo regionale e teoria delle fonti* , *Rassegna parlamentare*, 2004, pp. 133-187
- R. SACCO, *Codification: valeurs et langage*, , *Actes du colloque international de droit civil comparé*. Montréal, 1981.
- R. SACCO, *La codification, forme dépassé de la législation?*, *Rapports nationaux italiens au XI Congrès international de droit comparé (Caracas, 1982)*, Milano, 1982, pp. 65 ss.
- A. M. SANDULLI., *Codificazione, semplificazione e qualità delle regole: una panoramica generale Introduzione al Convegno "Codificazione, semplificazione e qualità delle regole: una panoramica generale"*, *Università Roma Tre, 17-18 marzo 2005, Nuove autonomie*, 2005, pp. 7-16
- G. SAVINI, *Strumenti e procedure di consultazione nei procedimenti normativi* , *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, A. 35, n. 136-137 (aprile-settembre 2002); 2002, pp. 61-98

- G. SAVINI, *La nuova legge di semplificazione: prime considerazioni sul nuovo modello di codificazione* Commento alla l. 29 luglio 2003, n. 229, *Diritto e Formazione*, 2003, pp. 1392-1405.
- U. SCARPELLI, *La razionalità dei codici (Summary)*, , *Atti del Convegno su Reason in Law, La ragione nel diritto*, Bologna, 1984.
- SCOTTI, *I più recenti indirizzi operativi per razionalizzare la legislazione: i lavori della sottocommissione Cassese*, *Foro it.*, 1985.
- SEPE, *Il problema della delegificazione in Italia*, *Riv. amm.*, 1986.
- G. SILVESTRI, *La ridefinizione del sistema delle fonti: osservazioni critiche*, *Pol. dir.*, 1987.
- C. SILVESTRO *Leggi di semplificazione e nuove forme di consultazione nei processi di regolazione* , *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, A. 48, n. 1 (gennaio-marzo 2002) ; pp. 117-136
- A. SOMMA, *Il coordinamento delle fonti legislative: coerenza degli ordinamenti e politica del diritto, Analisi di leggi campione. Problemi di tecnica legislativa*, a cura di G. Visintini, Padova, 1995, pp. 667 ss.
- A. SOMMA, *La sistematica degli ordinamenti giuridici tra tecnica legislativa e politica del diritto*, *Pol. dir.*, 1994.
- F. SORRENTINO, *Dai testi unici misti ai codici di settore: profili costituzionali* *Relazione al Convegno " Codificazioni, semplificazione e qualità delle regole"*, Università di Roma tre, 17-18 marzo 2005 , *Diritto amministrativo*, 2005, pp. 261-273
- S. STAIANO, *Decisione politica ed elasticità del modello nella delega legislativa*, Napoli, 1990.
- C. TALICE *Diritto amministrativo : aggiornato con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (modifiche al titolo V parte II della Cost.)*, Rimini, 2002, p. 390.
- G. TARELLO, *Codice, I, Teoria generale*, , *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1988.
- G. TARLI BABIERI, *Le delegificazioni (1989-1995)*, Torino, 1996.
- G. TARLI BARBIERI, *Due casi di delegificazione (alquanto problematici) davanti alla Corte costituzionale*, *Giurisp. costit.*, 1995, p. 647 ss.
- G. TARLI BARBIERI, *L'attuazione dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 nel più recente periodo*, *Quaderni costituzionali*, 1995 .
- G. TEUBNER, *Aspetti, limiti, alternative della legislazione*, *Sociologia del diritto*, 1985.
- S. TOMOLO *Il rinvio di qualificazione nei conflitti di leggi*, Milano, 2003, p. 331.
- L. TORCHIA, *Tendenze recenti della semplificazione amministrativa*, *Dir. amm.*, 1998.
- A. TROMBETTA *La semplicità della legge tra codice e sistema*, Bari 2003, p. 239.

P. UNGARI, *Crisi della codificazione e codici del futuro*, Parlamento, 1983.

P: UNGARI, *Per la storia dell'idea di codice*, Quaderni fiorentini, Milano, 1972.

L. VANDELLI E G. GARDINI (a cura di), *La semplificazione amministrativa*, Rimini, 1999.

L. VIOLANTE, *Possibilità di riordino della legislazione vigente*, *Applicazione e tecnica legislativa*, Milano, 1998.

M. VIOIRA, *Consolidazioni e codificazioni*, Bologna 1930.

P. VIPIANA, *La delegificazione: profili teorici ed esperienze pratiche*, *PoI. dir.*, 1994, pp. 317 ss.

ZOPPOLI, *Contrattazione e delegificazione nel pubblico impiego*, Napoli, 1986.

